

DIRITTO SOCIETARIO

La riserva legale nelle S.r.l. semplificate

di Lucia Recchioni

La disciplina delle **S.r.l. semplificate** presenta ancora numerosi punti da chiarire, il più rilevante dei quali è sicuramente rappresentato dalle regole da applicare in tema di **riserva legale**.

Come noto, attualmente, possono essere richiamate **tre distinte tipologie di S.r.l.:**

- la S.r.l. c.d. **“ordinaria”**, con capitale superiore a 10.000 euro;
- la S.r.l. c.d. **“a capitale minimo”** o **“sottocapitalizzata”**, con capitale sociale compreso tra 1 euro e 9.999 euro;
- la S.r.l. **semplificata**, con capitale sociale compreso tra 1 euro e 9.999 euro, specificatamente disciplinata dall'[**articolo 2463-bis civ.**](#)

Mentre per la **S.r.l. ordinaria** l'[**articolo 2430 cod. civ.**](#) prevede l'accantonamento a **riserva legale** di almeno **1/20 degli utili** netti d'esercizio, finché la riserva non raggiunge un importo pari a **1/5 del capitale sociale**, la disciplina in tema di **S.r.l. a capitale minimo** richiede l'accantonamento di **1/5 degli utili**, fino a quando la riserva, unitamente al capitale sociale, non raggiunge la somma di **10.000 euro**.

L'[**articolo 2463-bis cod. civ.**](#), in tema di **S.r.l. semplificate**, invece, **non prevede alcunché**.

Ecco quindi il motivo per il quale sono sorti, e permangono, i dubbi interpretativi:

- da un lato, infatti, la S.r.l. semplificata potrebbe essere accomunata alla **S.r.l. a capitale minimo**, in quanto condividono entrambe lo stesso **capitale sociale** inferiore a 10.000 euro;
- dall'altro lato, invece, si potrebbe qualificare la disciplina in tema di S.r.l. semplificata come **“derogatoria”** rispetto a quella della S.r.l. a capitale minimo, sicché, il legislatore, ove abbia inteso richiamare specifiche disposizioni in tema di S.r.l. a capitale minimo lo ha fatto proprio con l'[**articolo 2463-bis civ.**](#). Mancando un espresso richiamo alla disciplina della riserva legale, quindi, dovrebbe trovare applicazione la **disciplina ordinaria** in tema di S.r.l., con accantonamento di **1/20 degli utili** netti d'esercizio, ai sensi dell'[**articolo 2430 cod. civ.**](#).

La dottrina **maggioritaria** ha abbracciato la **prima tesi**, sebbene non siano mancati autori che hanno riconosciuto validità anche alla seconda interpretazione.

Volendo invece richiamare i chiarimenti di prassi, giova sottolineare che il **Consiglio Nazionale del Notariato**, con lo Studio n. 892/2013 ha ritenuto applicabile, anche alle S.r.l. semplificate, la speciale disciplina prevista per le **S.r.l. a capitale minimo**.

Se, infatti, è vero che alle S.r.l. semplificate si applicano le norme sulle S.r.l. in quanto compatibili, *“trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, non sembrano sussistere elementi di incompatibilità con l'applicazione della regola contenuta nel comma 5 dell'articolo 2463 cod. civ., che impone criteri di accantonamento della riserva legale basati su di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, posto che la norma ha la funzione di favorire la successiva patrimonializzazione della società”*.

Stante l'attuale incertezza interpretativa, si consiglia, pertanto, di seguire **prudenzialmente** la disciplina dettata dall'[**articolo 2463 cod. civ.**](#), e accantonare quindi **1/5 degli utili**, fino a quando la riserva, unitamente al capitale sociale, non abbia raggiunto l'importo di **10.000 euro**.

D'altra parte, sottovalutare la disciplina in commento potrebbe portare gravi conseguenze, considerato il disposto dell'[**articolo 2627 cod. civ.**](#), il quale punisce con **l'arresto** fino ad un anno gli **amministratori** che **ripartiscono utili** o acconti su utili non effettivamente conseguiti o **destinati per legge a riserva**.

Sul punto, al fine di favorire il corretto accantonamento degli utili a riserva legale, si precisa che, per le S.r.l. a capitale minimo (e, quindi, in virtù di quanto sopra esposto, anche per le S.r.l. semplificate), deve essere verificato il rispetto del c.d. **“doppio limite”**.

Nella determinazione degli utili da accantonare a riserva legale, infatti, sebbene trovi applicazione la speciale disciplina dettata dall'[**articolo 2463 cod. civ.**](#), **non è derogata** la norma ordinaria ([**articolo 2430 cod. civ.**](#)).

Pertanto, se la S.r.l. semplificata ha un capitale sociale pari a 1 euro, sarà necessario accantonare 1/5 degli utili, fino a quando la riserva legale accantonata non diventa pari a 9.999 euro.

Tuttavia, se il capitale sociale della S.r.l. semplificata è pari ad euro 9.000, **non sarà sufficiente** accantonare 1.000 euro di riserva legale (raggiungendo così la soglia dei 10.000 euro nella somma della capitale sociale e della riserva).

Continua infatti a trovare applicazione anche l'[**articolo 2430 cod. civ.**](#), ragion per cui la riserva legale deve comunque raggiungere un importo pari a **1/5 del capitale sociale** (ovvero 1.800 euro).

È questo quanto chiarito dal **Consiglio Nazionale del Notariato** (Studio n. 892/2013), il quale, tuttavia, specifica che *“in seguito al superamento della soglia dei 10.000 euro, l'accantonamento verrà eseguito applicando il criterio ordinario del ventesimo degli utili di cui all'articolo 2430 cod.*

civ. e non, invece, quello integrativo del quinto di cui all'articolo 2463, comma 5, cod. civ., applicabile solo al disotto della soglia dei 10.000 euro”.

Convegno di aggiornamento

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016: SESSIONE DI AGGIORNAMENTO

L'evento fa parte del ciclo di incontri Master Breve 2016/2017